

- 14) la misura in cui garanzie infragruppo sono fornite a condizioni di mercato e i relativi sistemi di gestione dei rischi sono solidi, se la CCP fruisce di tali garanzie o vi è esposta;
- 15) la misura in cui operazioni infragruppo sono effettuate a condizioni di mercato e i relativi sistemi di gestione dei rischi sono solidi, se la CCP effettua tali operazioni;
- 16) la misura in cui il ricorso a garanzie od operazioni infragruppo aumenta il rischio di contagio nel gruppo;
- 17) nel caso, la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un'altra parte del suo gruppo, in particolare ove tale gruppo comprenda altre FMI;
- 18) la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione e autorità dei paesi terzi;
- 19) la possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura della CCP;
- 20) i requisiti specifici necessari per emettere le partecipazioni nuove di cui all'articolo 33, paragrafo 1;
- 21) gli accordi e i mezzi che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse;
- 22) la credibilità dell'applicazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su partecipanti diretti e, se del caso, i relativi clienti, altre controparti e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;
- 23) la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;
- 24) la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale;
- 25) la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l'applicazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altre CCP o dei mercati finanziari; e
- 26) la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento.

21CE0730